Norme & Tributi
Le parole del non profit

NT+FISCO
Come cambia il Terzo settore: la partenza del Registro unico
Una raccolta di approfondimenti sulle novità e sui chiarimenti legati alla riforma del Terzo settore, che prende sempre più corpo, con i diversi decreti che ne regolamentano l'operatività.
Lo speciale con tutti gli articoli su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Enti migrati al Registro: più tempo per il deposito

Bilancio

I chiarimenti del ministero del Lavoro per Odv e Aps

Per i nuovi enti modelli di bilancio da adottare ad iscrizione perfezionata

A cura di
Maurizio Postal
Matteo Pozzoli
Gabriele Sepio

Approvazione dei bilanci degli enti del Terzo settore (Ets) alla prova delle nuove regole di rendicontazione. Per gli enti che accedono al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il 2022 sarà un anno importante anche sotto il profilo degli adempimenti contabili, perché la qualifica di Ets impone entro il 30 giugno di ogni anno di depositare il bilancio d'esercizio presso il Runts attivo dallo scorso 24 novembre. L'adempimento potrà essere eseguito alternativamente dal: 1) legale rappresentante dell'ente, 2) uno o più amministratori (o, in caso di loro inadempienza, dall'organo di controllo); 3) un commercialista iscritto nella sezione A dell'albo (munito di delega).

Molti i professionisti e gli operatori del settore che si sono interrogati sulle problematiche collegate all'adozione dei nuovi schemi e alle modalità di deposito, a cui il ministero del Lavoro con la nota dello scorso 5 aprile (numero 5941) ha fornito alcuni chiarimenti.

Restano comunque aperte questioni operative come la determinazione della soglia entro la quale è possibile rendicontare per cassa. Tra le questioni affrontate, trova soluzione interpretativa il problema legato al deposito del bilancio di esercizio da parte di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al processo di trasmigrazione. Per tali enti già tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio a partire dall'esercizio 2021, si poneva il problema relativo al deposito entro il 30 giugno di prossimo.

Tenuto conto che il processo di trasmigrazione per tali enti dovrebbe concludersi verosimilmente entro agosto 2022, il ministero ha previsto la possibilità di depositare il bilancio di esercizio nei 90 giorni successivi al perfezionamento dell'iscrizione dell'ente stesso. Con riferimento, invece, alle Onlus viene ribadito l'obbligo per tali enti di predisporre il bilancio secondo «i nuovi schemi» a partire dall'esercizio 2021, prestando attenzione ad inserire nella più ampia voce "attività diverse" quelle connesse. In questo caso, le Onlus che hanno presentato la domanda di iscrizione dopo la pubblicazione da parte dell'agenzia delle Entrate dell'elenco delle Onlus (ovvero dopo il 28 marzo), difficilmente risulteranno iscritte nel Registro in tempo utile per depositare il bilancio d'esercizio 2021 entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui, quindi, la domanda di iscrizione non si sia perfezionata entro tale data, in analogia a quanto previsto per Odv e Aps, la Onlus potrà ottemperare all'adempimento nei 90 giorni successivi all'iscrizione. Con riferimento, invece, alle realtà che si iscrivono al Runts per la prima volta, si pone il problema legato alle tempistiche di adozione dei nuovi modelli di bilancio che scatta solo a partire dall'esercizio finanziario nel quale l'ente ha perfezionato l'iscrizione. Secondo la Nota del ministero laddove si tratti di un ente che abbia ottenuto la qualifica di Ets nel 2022, l'obbligo di adottare i nuovi schemi di bilancio scatta a partire dallo stesso esercizio 2022, con il deposito presso il Runts entro il 30 giugno dell'anno successivo (2023).

Tuttavia, per quegli enti che abbiano perfezionato la loro iscrizione nell'ultimo trimestre del periodo amministrativo (esercizio finanziario), è prevista una deroga secondo quanto già predisposto in materia di bilancio sociale (5176/2021). Viene ammessa dunque la possibilità di predisporre il documento contabile relativo all'iscrizione dell'ente al Runts con le vecchie regole. Per l'esercizio successivo, invece, il bilancio verrà depositato comprendendo anche le risultanze del periodo infrannuale (inferiore ai tre mesi) in cui l'ente è stato Ets. Per quelli "neo costituiti" che si iscrivono nel Runts nell'ultimo trimestre del periodo finanziario viene garantita egualmente la possibilità depositare direttamente il bilancio dell'esercizio successivo comprendente anche i dati finanziari del periodo infrannuale (inferiore ai tre mesi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilancio comparativo facoltativo per piccoli enti

La dimensione

Attenzione va prestata alla determinazione della soglia dei 220mila euro

Per gli Ets di piccole dimensioni (ovvero con ricavi/rendite inferiori a 220mila euro), in linea con quanto previsto dall'Oic 35, resta facoltativo presentare il bilancio comparativo 2020.

Un chiarimento quello reso dalla Nota ministeriale che consente di risolvere una questione che aveva posto non pochi dubbi per gli operatori del settore. Sotto il profilo operativo, particolare attenzione dovrà essere posta per quanto concerne la soglia entro cui è possibile rendicontare per cassa. A tal proposito, gli Ets di minori dimensioni si "ispireranno" per la redazione del bilancio, in linea con il Dm 5 marzo 2020, ai principi e ai criteri degli Ets "più grandi".

Si pensi ad esempio alla classificazione delle poste, agli elementi di informativa che l'Ets di piccole dimensioni dovrà fornire con riferimento al carattere secondario e strumentale dell'attività diverse e al rendiconto specifico (articolo 48, comma 3 Cts), per le entrate e le spese relative legate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali (articolo 79, comma 4, lettera a).

In questo contesto, quindi, per la determinazione della soglia di 220 mila euro, come indicato dal Dm citato, dal calcolo del volume dei «componenti complessivi» di reddito dovranno escludersi le entrate relative ai disinvestimenti e ai finanziamenti ricevuti. Ragionando in questi termini, quindi, un Ets piccolo con entrate "correnti" pari a 180mila euro, che per lo svolgimento della propria attività decide, per esempio, di ottenere un finanziamento pari a 30mila euro e che contestualmente ricavi 40mila euro dalla cessione di un fabbricato, non supererebbe il tetto previsto per l'obbligatorietà di adozione del modello "ordinario".

Diversamente, se il finanziamento e l'incasso da disinvestimento dovessero essere inclusi nel calcolo, l'Ets, supererebbe la soglia (sopra i 200mila euro) con contestuale obbligo di redigere il bilancio per competenza economica. Un'esclusione di tali poste che tende anche a equiparare la modalità di calcolo dei componenti positivi tra i soggetti che adottano diversi regimi.

Gli enti che adottano la competenza economica, infatti, non includono nel rendiconto gestionale, e quindi nel calcolo dei ricavi e proventi, i finanziamenti ricevuti e gli incassi da disinvestimenti.

Peraltro, l'eventuale superamento o meno del limite inciderà sulla modalità di redazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui i volumi sono stati realizzati, come evidenziato sempre dall'Allegato del Dm del 5 marzo 2020.

Una normativa civilistica che risulta coerente con la (prossima) normativa fiscale di cui all'articolo 87, comma 3 del Cts, per la quale gli Ets non commerciali che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 del Cts non abbiano conseguito importi superiori ai 220mila euro possono tenere il rendiconto per cassa per l'esercizio successivo, in luogo delle scritture contabili normalmente previste (articolo 87, comma 1 del Cts).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'analisi

GESTIONE TRASPARENTE COME MODELLO DI QUALITÀ

di **Vanessa Pelucchi**

Gli enti del Terzo settore (Ets) puntano alla trasparenza. Si tratta di uno dei temi-chiave dell'intera riforma del Terzo settore che ne ha permesso di definire gli ambiti in cui è possibile favorirla. Si pensi alle forme di sostegno economico, pubblico e privato, alla comunicazione verso l'esterno della situazione economica e dell'assetto sociale, all'utilizzo di bilanci armonizzati e alla loro pubblicazione on line, fino all'affidamento di servizi in convenzione. Tuttavia la trasparenza non è un requisito fine a sé stesso ma strettamente funzionale alla comprensione, da parte di stakeholder o altri soggetti portatori di interesse (istituzioni pubbliche, potenziali utenti, donatori e, i cittadini), di una serie di dati sul perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e sullo svolgimento delle loro attività. Una conoscenza, che serve anche a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano l'attribuzione di determinati benefici o l'accesso alle risorse pubbliche.

In qualche misura il principio di trasparenza per gli Ets è connesso con il principio di sussidiarietà, nel senso che ha il fine di favorire il rafforzamento dell'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso una serie di misure che mettano in evidenza capacità, competenze e conoscenze attraverso alcuni indicatori che devono essere conoscibili ed accessibili.

Il più importante strumento di trasparenza per il Terzo Settore è sicuramente rappresentato dal Runts. Attraverso il registro, infatti, sarà possibile conoscere per ciascun ente tutti i dati essenziali: anagrafica, amministratori, bilanci.

Un altro prezioso strumento di trasparenza è rappresentato dal bilancio di esercizio o rendiconto per cassa (per quelli più piccoli). Un adempimento a cui gli enti erano già tenuti ma con una differenza: oggi il documento dovrà essere reso anche conoscibile attraverso la pubblicazione nel Runts in linea con le modalità previste dalla nota del ministero del Lavoro pubblicata lo scorso 5 aprile. Peraltro, l'aver previsto una modulistica unitaria costituisce un contributo importante all'attuazione del requisito di trasparenza, perché assicura che i diversi enti utilizzino un linguaggio comune, comparabile fra le diverse realtà e con criteri di redazione analoghi.

Quindi, trasparenza e rendicontazione non sono per gli enti del Terzo settore solo degli obblighi formali da assolvere, una ulteriore complicazione burocratico-amministrativa. Si tratta invece di azioni che si inseriscono nel patto sociale che da sempre intercorre tra il Terzo settore e le comunità in cui operano; qualificando la relazione con le persone e le istituzioni pubbliche.

Ed è anche un'opportunità per far conoscere meglio e quindi far apprezzare le buone cose che facciamo: è un'occasione di promozione delle nostre qualità.

Per queste ragioni, i comportamenti "trasparenti" e la capacità di "rendicontare" il proprio operato devono diventare, sempre di più, un elemento peculiare del Terzo settore.

Portavoce Forum nazionale del Terzo settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cndcec: relazione-tipo per l'organo di controllo

Commercialisti

Format ispirato alle indicazioni delle Norme di comportamento

Ilaria Ioannone

Enti del Terzo settore (Ets) e organo di controllo: arriva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) il format per la predisposizione della relazione in sede di approvazione del bilancio. Con il documento pubblicato ieri, viene messo a disposizione dei professionisti un modello che l'organo di controllo non incaricato della revisione legale dei conti potrà redigere in linea con le norme di comportamento predisposte dal Cndcec nel dicembre 2020.

In particolare, l'organo di controllo sarà tenuto a dare atto, nella relazione, dell'attività di vigilanza espletata in ordine al bilancio. Si tratta, in particolare, di un controllo sintetico complessivo volto a verificare che tale documento sia stato correttamente redatto in conformità alla modulistica prevista dal Dm del 5 marzo 2020.

Nello specifico, spetterà all'organo di controllo considerare se il sistema contabile adottato sia coerente con la dimensione economica e, in particolare, con i limiti dimensionali previsti dall'articolo 13 del Dlgs 117/2017 (Cts). In questo caso, quindi, sarà compito dell'organo di controllo verificare che il bilancio d'esercizio sia redatto non solo in conformità ai nuovi schemi ma anche in linea con il principio contabile degli enti del Terzo settore (Oic 35). Accanto a ciò dovrà essere data evidenza da parte dell'organo di controllo dell'attività svolta in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 7 del Cts. In altri termini, all'interno della relazione, bisognerà specificare le modalità con cui si è vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sulla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sul perseguimento delle attività di interesse generale e diverse.

In questo caso, essenziale sarà il compito dell'organo amministrativo dell'Ets che dovrà fornire all'organo di controllo gli strumenti essenziali per svolgere tale vigilanza. Con la conseguenza che all'interno della relazione predisposta dall'organo di controllo dovrà essere specificato quali siano le attività di interesse perseguite dall'ente, se quelle diverse siano svolte in linea con quanto previsto nella relazione di missione o nel rendiconto per cassa (a seconda delle dimensioni dell'ente). Inoltre, potrà essere data evidenza anche alla partecipazione dell'organo di controllo alle riunioni dell'assemblea o altro organo equivalente (in caso si tratti di una Fondazione), nonché di eventuali denunce pervenute. Infine, alla luce delle osservazioni complessive svolte all'interno della relazione, spetterà all'organo di controllo fornire il proprio parere in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio così come predisposto concordando con la proposta avanzata dall'organo amministrativo in caso di avanzo di gestione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA